



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Vincenzo Capirola"

Piazza C. Battisti, 7/8 - 25024 Leno (Bs)
Tel +39-030906539 – 0309038588 - Fax +39-0309038061
E-MAIL info@capirola.com - SITO WEB: <http://www.popolis.it/capirola>
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 97000580171

Sezione Associata **LICEO STATALE di GHEDI**

Via Caravaggio, 10 - 25016 Ghedi (Bs)
Tel +39-030901700 – 0309050031 - Fax +39-0309059077
E-MAIL liceoghedi@capirola.com - SITO WEB: <http://www.popolis.it/capirola>

SINCERT



ANCIS

Qualità

SGQ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001

La certificazione si
riferisce alle attività
ed alle sedi di cui
al certificato n. 319

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO **(Approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto Nr. 101 del 30/06/2005)** **(Modificato con delibera del Consiglio Istituto Nr.10 del 18/04/2011)**

Art. 1

Principi

L'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Capirola", di seguito denominato l'Istituto, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle seguenti norme vigenti:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche ed integrazioni,
- Legge 24 novembre 1981, n. 689,
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995,
- Circolare del ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4,
- Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del comma 7, art. 51, L. 3/2003, sottoscritto in data 16/12/2004,
- Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, dall'art. 2087 del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L'Istituto, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 2

Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli edifici scolastici, a qualunque titolo utilizzati, e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture scolastiche ospitate presso altri enti; altresì, agli immobili di futura attivazione.

Destinatari del presente decreto sono il personale scolastico, docente ed ATA, gli studenti di tutti i corsi, nonché tutti i soggetti che frequentano e/o utilizzano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma (genitori, esperti e consulenti, addetti alla manutenzione, personale esterno).

Art. 3
Zone soggette al divieto di fumo

Dal settembre 2011 è Vietato Fumare in tutti i locali e gli spazi esterni all'istituto, sia per la sede di Leno e la sezione associata Liceo di Ghedi. (Delibera 82 C.I. 10 del 18/04/2011)

Art. 4
Informazione divieto di fumo

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.

La cartellonistica dovrà recare:

la denominazione dell'Istituto; la scritta "VIETATO FUMARE"; la normativa di riferimento; l'indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori; il nominativo dei soggetti preposti alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni delle autorità.

Art. 5
Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

All'inizio di ogni anno scolastico vengono individuati con atto scritto i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo nei singoli plessi (uno per piano), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995.

I nominativi costituiranno l'allegato A) del presente Regolamento.

Il Dirigente Scolastico, può in ogni momento apportare modifiche ed integrazioni all'allegato A).

Gli incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

Fino all'attuazione delle norme previste dal presente Regolamento, o in mancanza del personale addetto al rispetto della norma sul divieto di fumo, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione viene effettuata dal responsabile delle singole strutture (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi generali e amministrativi, Vicari, Fiduciari), anche su indicazione del personale o degli utenti.

E' compito dei responsabili:

- vigilare sull'osservanza del divieto,
- accertare e procedere alla contestazione delle infrazioni,
- verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (allegato B).

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Se non viene rispettato il divieto di fumo è possibile rivolgersi all'addetto alla vigilanza e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento o di assenza delle persone di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. vigili urbani) o delle guardie giurate, oppure, se c'è il rischio di problemi di ordine pubblico, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6
Accertamento contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima.

Al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in triplice copia del relativo verbale in base al modello (allegato B). La compilazione del verbale, redatto su carta intestata dell'Istituto, va completata con una numerazione progressiva unica per tutti i plessi dell'Istituto, apposta dalla Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, ove non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, ha l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Brescia, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991.

Art. 7

Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Brescia, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine è opportuno che i soggetti di cui all'art. 5, consegnino immediatamente due copie dei singoli verbali di accertamento e contestazione alla Segreteria Amministrativa dell'Istituto.

Art. 8

Sanzioni

Le sanzioni stabilite dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, sono state ulteriormente aumentate del 10% dalla recente legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 189, L. 30/12/2004 n. 311). I trasgressori sono pertanto soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 ad un massimo di € 2.200,00.

L'infrazione alle norme previste dal presente regolamento, commessa dal personale docente e ATA, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore, secondo quanto previsto dal CCNL del Comparto Scuola e, nei casi più gravi, dalle norme previste dal D.Lgs. 626/1994.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

Art. 9

Modalità di pagamento

Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999) della legge 24/11/1981 n. 689, può essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione-ricezione/notificazione della presente:

- in banca o presso gli Ufficio postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L.311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento), e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;

- direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione alla Segreteria Amministrativa dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Capirola", P.zza C. Battisti, 7/8, 25024 Leno (BS), inviando copia, anche via fax (030 9038061), della ricevuta di pagamento, per evitare l'inoltro alla Prefettura di Brescia del rapporto di mancato pagamento, ai sensi dell'art. 17 della medesima legge.

Art. 10

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.